Omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse: “Saldo e stralcio” delle cartelle

8 Gennaio 2019

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella **Legge di Bilancio 2019** (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, **con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora**.

La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica **le persone fisiche con ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro**, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Il **modello SA–ST**, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, **deve essere presentato entro il 30 aprile 2019** ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.

Chi può aderire

Il **modello SA-ST** per aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano **debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017** derivanti esclusivamente da:

- **omesso versamento di imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- **omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps** con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal "saldo e stralcio" **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente**.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- **16% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE fino a 8.500 euro**;
- **20% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro**;
- **35% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro**.

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Come e dove presentare la domanda

Il **modello SA–ST** deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento "saldo e stralcio". Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.

Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta **in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019** oppure in **5 rate di importo variabile**:

- il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019;
- il 20% entro il 31 marzo 2020;
- il 15% entro il 31 luglio 2020;
- il 15% entro il 31 marzo 2021;
- il restante 15% entro il 31 luglio 2021,

con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il **modello SA–ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019** tramite po**sta elettronica certificata** (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, oppure consegnato agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per chi resta fuori scatta la rottamazione-ter

In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al "saldo e stralcio", come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione

agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

La comunicazione delle somme dovute.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO

Saldo-e-stralcio_PEC

legge_30_12_2018_145_rid